

Risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti in merito alla delibera n. 348/18/CONS pervenute dagli operatori successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2018

Con riferimento alla delibera n. 348/18/CONS, recante “*Misure attuative per la corretta applicazione dell’articolo 3, commi 1, 2, 3, del Regolamento (UE) n. 2015/2120 che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’internet aperta, con specifico riferimento alla libertà di scelta delle apparecchiature terminali*”, di seguito si riportano le risposte alle ulteriori richieste di chiarimenti pervenute dagli operatori successivamente alla comunicazione del 16 novembre 2018.

D. Sono ammesse restrizioni alla libertà di scelta dell’apparecchiatura terminale in caso di servizio fornito con tecnologia Fixed Wireless Access (FWA)?

R. Considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale, è ammessa la restrizione all’impiego di apparecchiature terminali scelte autonomamente dall’utente per gli operatori che utilizzano la tecnologia *Fixed Wireless Access* (FWA) limitatamente alla componente di ricetrasmisione fornita dall’operatore FWA. Detta restrizione è autorizzata a condizione che gli eventuali costi di fornitura delle apparecchiature per cui è ristretta la libertà di scelta, così come gli eventuali costi di prestazioni collegate a tale fornitura, quali, ad esempio, l’installazione e la manutenzione, siano trasparenti e proporzionati, e che ne venga data adeguata informativa all’utente finale. L’Autorità vigilerà sullo sviluppo tecnologico dell’offerta di servizi di accesso ad Internet tramite tecnologia FWA e sulle condizioni di fornitura di tali servizi.

D. In caso di servizio fornito con tecnologia FTTH (*Fiber To The Home*), l’operatore può imporre l’utilizzo di una specifica ONT (*Optical Network Termination*)?

R. Considerate le condizioni di scenario tecnologico e di mercato attuale, per le offerte in tecnologia FTTH, è ammessa la restrizione in materia di scelta dell’ONT a condizione che la stessa non sia integrata con il router. Nel caso in cui l’offerta preveda una ONT integrata con il router, deve essere sempre possibile per l’utente richiedere la fornitura e l’installazione di una ONT esterna. In tal caso, la volontà dell’utente di avere una ONT esterna (funzionale alla libera scelta del terminale) dev’essere accertata esplicitamente già in sede di conclusione del contratto. Inoltre, qualora l’utente nel corso dell’esecuzione del contratto decida successivamente di volere usare un proprio apparato, i tempi di installazione dell’ONT esterna dovranno essere tempestivi (segnatamente, entro 5 giorni lavorativi). L’Autorità vigilerà sullo sviluppo tecnologico dell’offerta di servizi di accesso ad Internet tramite tecnologia FTTH e sulle condizioni economiche di fornitura di tali servizi, nonché sulle prescrizioni sopra riportate.